

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)

Delibera di Consiglio n. 34 del 04/06/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

E' stato approvato un unico regolamento IUC con un capitolo che regolamenta gli aspetti della IUC che sono comuni alle componenti della medesima (IMU-TASI-TARI) e gli altri tre capitoli che regolamentano le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

1) Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell'elaborazione del ruolo dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari **a due** nella generalità dei casi.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in **due unità**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (tabelle 1 e 2);

L'assegnazione di un'utenza **non domestica** ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Delibera di Consiglio n. 17 del 26/04/2016

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2016 sono state adottate le sottoelencate tariffe per l'applicazione della TARI a decorrere dal 1° gennaio 2016 a copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario e del prospetto redatto dal responsabile del Servizio Finanziario e Contabile così come previsto nel bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2016

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa	Quota variabile
1	0,75727	58,47998
2	0,82771	116,95995
3	0,89815	129,95550
4	0,96860	149,44883
5	1,03023	194,93325
6 o più	1,08307	227,42213

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE				
		Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,84911	0,904046	1,75316
2	Cinematografi e teatri	0,64031	0,6800346	1,32034
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72383	0,7680391	1,49187
4	Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi	1,12751	1,1920607	2,31957
5	Stabilimenti balneari	0,93263	0,9888503	1,92148
6	Esposizioni, autosaloni	0,64031	0,6720342	1,31234
7	Alberghi con ristorante	2,21325	2,3473194	4,56057
8	Alberghi senza ristorante	1,18318	1,2480635	2,43124
9	Case di cura e riposo	1,23886	1,3136668	2,55253
10	Ospedali	1,14143	1,2080615	2,34949
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,04621	2,1681103	4,21432
12	Banche ed istituti di credito	1,19710	1,2624642	2,45956
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,69822	1,8016917	3,49991
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,00445	2,1137076	4,11816
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e antiquariato	1,19710	1,2640643	2,46116
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,21325	2,3409191	4,55417
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,55902	1,651284	3,21030
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,37806	1,4560741	2,83413
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33630	1,4192722	2,75557
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,23886	1,3120668	2,55093
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,22494	1,296066	2,52101
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,52394	4,7890437	9,31298
23	Mense birrerie e hamburgerie	3,71659	3,9362003	7,65279
24	Bar , caffè', pasticceria	3,41036	3,6081836	7,01854
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,26893	2,4209232	4,68985
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,26893	2,4209232	4,68985
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,88808	6,2243167	12,11240
28	Ipermercati di generi misti	2,04621	2,16171	4,20792
29	Banchi di mercato genere alimentare	4,84410	5,1202605	9,96436
30	Discoteche, night club, sala giochi	2,54733	2,692937	5,24027

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico è dovuta la tariffa giornaliera commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;

La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel DPR 158/1999 è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

Ai sensi dell'Art. 7 del CAPITOLO 4 relativo alla componente TARI del vigente Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015 si applicano le seguenti riduzioni ed esenzioni del servizio:

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
- 3) Per i fabbricati rurali occupati da agricoltori si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 4) Per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 5) Per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, case di cura e simili a condizione che l'immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione, ai competenti Uffici Comunali della Certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero si applica l'esenzione

In nessun caso in mancanza di denuncia originaria o di variazione comprovante tali circostanze si procederà a rimborso.

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

(Art. 8 e 8 bis del CAPITOLO 4 relativo alla componente TARI del vigente Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015)

Articolo 8

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

8.1 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto (e quindi sono da escludere dal computo delle superficie assoggettabili) solo ed esclusivamente di quella parte della superficie dell'immobile ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi non assimilabili o non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono pertanto obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, il tutto a condizione che gli stessi dimostrino al Comune l'avvenuto trattamento (gestione e smaltimento) in conformità alla normativa vigente. Il Comune a tal fine individua a titolo esemplificativo espressamente quale aree di continuativa e prevalente produzione di rifiuti speciali pericolosi da escludere

dal computo delle superficie assoggettabili alla TARI le superficie documentata da planimetria catastale adibite a:

- le sole stanze adibite alla macellazione di animali,
- le sole sale operatorie di laboratori medici, veterinari, ospedali, case di cura.
- le cabine di verniciatura di autocarrozzerie,

Per fruire di tale esenzione di superficie altrimenti tassabili, gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate.

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di esclusione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'effettiva superficie dell'immobile non assoggettabile alla tassazione, rispetto a quella richiesta, ovvero da escludere dal computo delle superficie assoggettabili.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta completa istanza o della documentazione integrativa richiesta non si procederà alla concessione di alcuna riduzione della tassa applicata.

8.2 Ai sensi del comma 682 lettera a punto 5 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si individuano le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare la norma del successivo capoverso:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) attività da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) attività di lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) attività sanitarie;
- i) attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

Le suddette categorie di attività che dovessero avere superficie promiscue in cui si producono in via continuativa (anche non in via prevalente) rifiuti speciali pericolosi non assimilabili agli urbani o rifiuti non assimilati, e nelle quali vi è una obiettiva difficoltà a delimitare inequivocabilmente le superfici ove tali rifiuti si formano, si applica una agevolazione, quale la riduzione del tributo nella parte variabile fino ad massimo del 60%.

E' comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell'approvazione delle tariffe annuali - una differente agevolazione o applicazione per tali categorie di attività produttive.

Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate .

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di riduzione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'agevolazione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione dell'agevolazione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

Articolo 8 bis

RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN PROPRIO

8 bis. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una agevolazione della tassa TARI alla sola condizione che il produttore dimostri di aver avviato i propri rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati ai sensi di legge.

Per riciclo si intende - ai sensi dell'art. 183 del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii - qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Il Comune concede ai suddetti produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani una riduzione massima del 60% della propria quota variabile del tributo, riduzione variabile e comunque tendenzialmente proporzionale alle quantità dei propri rifiuti speciali assimilati prodotti e che il produttore dimostri effettivamente di aver avviato al riciclo, secondo le modalità richieste dagli uffici comunali preposti.

E' comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell'approvazione delle tariffe annuali - una differente agevolazione o applicazione per tali produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e l'avvio e recupero presso le imprese abilitate.

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di riduzione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'agevolazione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione dell'agevolazione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

ESENZIONE PER NUOVI INSEDIAMENTI (Articoli 13-14-15 Sezione TARI del vigente Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015)

Per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevedono riduzioni/esenzioni del tributo TARI a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si insediano nel Comune di Offida.

Per l'anno 2015 le imprese che hanno iniziato l'attività produttiva nell'anno solare a partire dal 01/01/2015 e presenteranno apposita istanza saranno esentate dal pagamento della TARI dovuta per l'anno corrente e per i successivi 2 anni.

Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di esenzione/riduzione (in allegato), pena l'esclusione, ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta. Per il solo anno 2015 la scadenza dell'istanza è fissata al 30 luglio 2015.

Per le attività che si insedieranno successivamente alla data di scadenza della 1° rata TARI e che quindi non si trovano nelle condizioni di poter presentare l'atto notorio nei termini previsti dal presente regolamento è fatto obbligo presentare la predetta istanza entro 60 giorni dall'insediamento.

Per ogni ulteriore informazione consultare il Regolamento IUC alla Sezione TARI (Art. 13-14-15)

